

***CONSULTINVEST
ASSET MANAGEMENT S.p.A.
Società di gestione del risparmio***

FONDO DI FONDI

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
del fondo comune di investimento
mobiliare aperto armonizzato
specializzato nell'investimento in parti di OICR:**

Consultinvest Multimanager Flex

<p>Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa b) Caratteristiche del Prodotto c) Modalità di funzionamento</p>

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della finanza) relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

INDICE

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Politica di investimento del fondo
2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
3. Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del Fondo
 - 3.1 Spese a carico dei singoli partecipanti
 - 3.2 Spese a carico dei fondi

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- I Partecipazione al Fondo
 - I.1 Previsioni generali
 - I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
 - I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo
- II Quote e certificati di partecipazione
- III Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
- IV Spese a carico della SGR
- V Valore unitario della quota e sua pubblicazione
- VI Rimborso delle quote
 - VI.1 Previsioni generali
 - VI.2 Modalità di rimborso delle quote
- VII Modifiche al regolamento
- VIII Liquidazione del Fondo

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo e **Fondo di Fondi** - Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato denominato **Consultinvest Multimanager Flex** (di seguito anche “Fondo”) specializzato nell’investimento in parti di altri organismi di investimento del risparmio (di seguito anche “OICR”).

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione dell’organo amministrativo almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di gestione del risparmio Consultinvest Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito “SGR” o “Società di Gestione”), iscritta al numero 49 dell’Albo delle Società di gestione del risparmio, con sede in Modena, Piazza Grande, 33. Il sito internet della SGR è www.consultinvest.it

Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services SA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5 (di seguito denominata “Banca Depositaria”), iscritta all’albo delle banche tenuto presso la Banca di Italia al numero 5483, è nominata Banca Depositaria dei Fondi.

Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: <http://www.bnpparibas.com>.

Presso la succursale di Milano, via Ansperto n. 5 sono disponibili i prospetti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari. Il valore unitario della quota, espresso in euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e nei giorni di festività nazionali quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte.

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito della SGR www.consultinvest.it.

Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO CONSULTINVEST MULTIMANAGER FLEX

1.1. Scopo

1.1.1. Il Fondo Consultinvest Multimanager Flex è un fondo flessibile il cui patrimonio è investito principalmente in parti di OICR selezionati sulla base di valutazioni qualitative relative (i) al gestore ed alle tecniche di gestione da questi utilizzate; (ii) agli strumenti finanziari sottostanti agli OICR selezionati. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di investimento di almeno 5 anni ed un grado di rischio alto.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

1.2. Oggetto

1.2.1. Il Fondo investe prevalentemente in OICR armonizzati ossia che rispettano i requisiti stabiliti dalla Direttiva 85/611/CEE come successivamente modificata ed integrata e la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva la possibilità di investire in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

1.2.2. Il Fondo investe anche in depositi bancari.

1.3. Politica di investimento

1.3.1. La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

1.3.2. La SGR investe prevalentemente in parti di OICR che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE (la "Direttiva UCITS"), così come successivamente modificata ed integrata (di seguito anche gli "OICR armonizzati") che, secondo una logica di diversificazione, vengono selezionati al fine di incrementare, nel tempo, il valore degli ammontari conferiti dai partecipanti. La SGR si riserva la possibilità di investire altresì in parti di OICR che non sono stati istituiti in osservanza delle previsioni contenute nella Direttiva UCITS (di seguito gli "OICR non armonizzati") comunque entro i limiti di investimento previsti dalla normativa di riferimento.

Gli OICR in cui le disponibilità del Fondo saranno investite potranno essere quotati su uno o più mercati regolamentati.

1.3.3. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

1.3.4. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:

- in altri strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per una quota massima, con riferimento a questi ultimi, pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria);
- in strumenti finanziari derivati.

1.3.5 L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di tasso di interesse, di cambio e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a perseguire scopi di investimento.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 50 % del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,5). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato del 50%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

Il livello di esposizione effettiva del Fondo sarà comunque tale da non incidere sulla qualificazione di fondo "non sofisticato".

1.3.6. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

1.3.7. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

1.3.8. Nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera viene tenuto conto della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti strumenti finanziari sulla composizione complessiva del portafoglio del Fondo.

1.3.9. Le poste denominate in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1. Il Fondo è a capitalizzazione di proventi. Ne consegue che i proventi derivanti dalla gestione, incluse le plusvalenze realizzate, non sono distribuiti ai partecipanti, ma restano ricompresi nel patrimonio del Fondo.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1. Spese a carico dei singoli Partecipanti

3.1.1. A fronte di ogni riscatto la Società di Gestione ha diritto di trattenere commissioni di rimborso prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme disinvestite in funzione della permanenza temporale dei partecipanti nel Fondo come da prospetto che segue:

Aliquota	Periodo di permanenza
6 %	entro il 12° mese da ogni sottoscrizione
4,8 %	entro il 24° mese da ogni sottoscrizione
3,6 %	entro il 36° mese da ogni sottoscrizione
2,4 %	entro il 48° mese da ogni sottoscrizione
1,2 %	entro il 60° mese da ogni sottoscrizione
0 %	oltre il 60° mese da ogni sottoscrizione

In particolare le aliquote sopra citate si applicano come segue:

- sia per l'ipotesi di rimborso totale sia per l'ipotesi di rimborso parziale, sono applicate sul valore lordo delle quote disinvestite le aliquote relative al periodo di permanenza di ogni singola sottoscrizione, per ogni periodo di riferimento, sino al momento della ricezione della domanda di rimborso secondo quanto previsto dal paragrafo VI, Sezione C ("Modalità di funzionamento"). Per l'ipotesi di rimborso parziale, ai fini del calcolo delle commissioni di rimborso si considerano rimborsate per prime le quote relative ai versamenti effettuati in epoca più remota con applicazione della relativa aliquota.

3.1.2. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- diritto fisso di 1,00 Euro su ogni versamento o rimborso con esclusione dei versamenti sui PAC;
- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione;
- le spese postali dovute per l'invio della lettera di conferma.

3.1.3. In caso di utilizzo della procedura RID al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza.

3.1.4. E' previsto un costo in favore della Banca Depositaria per l'emissione e l'estinzione del certificato al portatore o nominativo, per la conversione dei certificati da nominativi a portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento.

3.1.5. Le voci per le quali non è stata prevista una spesa forfettaria avranno un costo limitato alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2. Spese a carico del Fondo

3.2.1 Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto

del Fondo e prelevata ogni giorno di Borsa aperta nella misura di seguito indicata:

Consultinvest Multimanager Flex	1/365	del	3,577 %	su base annua
---------------------------------	-------	-----	---------	---------------

- una provvigione di incentivo a favore della SGR calcolata con cadenza giornaliera pari al 10 % della differenza, se positiva, tra il valore unitario della quota del Fondo, rilevato dal prospetto del giorno di riferimento e quello precedente più elevato registrato dalla quota (c.d. high watermark “assoluto”). Tale provvigione è calcolata moltiplicando l’entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo a cui si riferisce la performance. Il nuovo valore di riferimento sarà quello del giorno in cui viene prelevata la commissione di incentivo.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del fondo con cadenza giornaliera.

Giornalmente viene calcolata l’incidenza percentuale delle provvigioni complessive, sia di gestione sia di incentivo, rispetto al valore complessivo netto del fondo; la somma di tali incidenze giornaliere maturate dall’inizio dell’anno non può essere superiore al 20 % del valore complessivo netto del fondo, in tale caso la provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso;

- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota. Tale compenso è calcolato e accantonato giornalmente e viene liquidato il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, in base alla seguente aliquota su base annua:

- Consultinvest Multimanager Flex 0,0825%.

- le spese relative alla pubblicazione del valore unitario giornaliero delle quote sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa* e le spese di stampa dei documenti periodici e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l’aggiornamento periodico annuale del prospetto informativo, gli avvisi inerenti la liquidazione del fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove il Fondo preveda la distribuzione dei proventi purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- gli onorari dovuti alla Società di Revisione per i compiti di revisione e certificazione inerenti le scritture del Fondo e i rendiconti annuali e di liquidazione dello stesso;
- il contributo di vigilanza CONSOB;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli oneri finanziari connessi all’eventuale accensione di prestiti ai sensi della normativa vigente.

3.2.2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1. Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 5.000,00 Euro;
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;

Per i versamenti in un'unica soluzione, a fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi dell'importo minimo di 500,00 Euro. Tale facoltà è altresì prevista nel caso in cui siano intervenute modifiche del regolamento, purché le medesime non comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, delle condizioni ovvero degli oneri relativi alla sottoscrizione o comunque non incidano sulla caratterizzazione del Fondo.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che s'intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs 58/98.

Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.

Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Fondi già sottoscritti sia di altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione anche successivamente istituiti e rientranti nell'ambito del presente regolamento e le operazioni di trasferimento da un fondo all'altro non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto; esse pertanto possono essere effettuate sia mediante l'apposito modulo di sottoscrizione istituito dalla società sia mediante altro documento anche redatto in forma libera idoneo ad attestare la manifestazione di volontà del sottoscrittore e alle stesse non si applica il diritto di recesso di cui alla sezione I.1, punto 6 delle Previsioni generali.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di "Consultinvest Asset Management SGR S.p.A" – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario a favore del conto "Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. - Fondo" alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

- autorizzazione permanente di addebito (R.I.D.) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari e da questi indicato in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Gli assegni, i bonifici e i RID saranno accettati salvo buon fine.

5. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

6. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella *Scheda identificativa* del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.

I.3. Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante adesione ad un Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (denominato anche "valore del Piano");
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo, corrispondente a n. 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 180 versamenti.

4. L'importo del primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, deve essere pari ad almeno Euro 600,00. I versamenti successivi, da effettuarsi con cadenza di norma mensile, dovranno essere pari all'importo minimo unitario pari ad Euro 100,00 o suo multiplo, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto; tali ulteriori versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. E' facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2 il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca Depositaria procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato ad Euro 5,00.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di rilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.

3. La domanda di rimborso, la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard, contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15.00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo e/o a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà essere comunque successivo a giorni 15 dalla richiesta di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo di:

- bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
- accredito a favore di società incaricate del collocamento delle quote per l'investimento in prodotti o servizi da queste promossi, collocati o distribuiti;
- assegno circolare o bancario non trasferibile emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito e secondo le istruzioni indicati nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese ed a suo completo rischio. La SGR non risponderà in caso di eventuali smarrimenti o sottrazioni del mezzo di pagamento che possano intervenire, nel corso della spedizione richiesta dal cliente, a causa dell'intervento di soggetti diversi dalla SGR.

2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori ad Euro 10,00 salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto ed il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno lavorativo antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota relativo del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o di giorno di festività nazionale) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR non oltre il 6° giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

6. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

7. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, fino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dalla sezione II, punto 5, delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca di Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.